

Codice A1409D

D.D. 11 dicembre 2024, n. 866

**Approvazione dei principali criteri per lo svolgimento dell'attività di supervisione regionale sul controllo ufficiale effettuato dalle ASL sulla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013 n. 18-6184 e della relativa modulistica.**



**ATTO DD 866/A1409D/2024**

**DEL 11/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Approvazione dei principali criteri per lo svolgimento dell'attività di supervisione regionale sul controllo ufficiale effettuato dalle ASL sulla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013 n. 18-6184 e della relativa modulistica.

Premesso che:

il Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 prevede norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

il Regolamento CE/142/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Dato atto che:

con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 29 luglio 2013 n. 18-6184 è stato recepito il documento approvato in data 7 febbraio 2013 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE 1774/2002" al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE/1069/2009;

la citata DGR, altresì, revocava la precedente DGR n. 25-13679 del 18 ottobre 2004 relativa alle

linee guida sull'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 e attribuiva al competente Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità (oggi Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare), oltre a quelle già espressamente assegnate dalla normativa comunitaria e nazionale, le funzioni di supervisione sull'attività di controllo esercitata dai Servizi delle ASL, di vigilanza e di controllo sulla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e delle indicazioni oggetto della Deliberazione medesima.

Preso atto che nel report dell'audit di settore effettuato nella Regione Piemonte dal Ministero della Salute, ex Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) ed ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), in date 8-9 aprile 2024, al fine di valutare le misure adottate dalle Autorità regionali e locali in merito ai controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine animale (SOA), è stato raccomandato alla Regione Piemonte di "Programmare un'attività di supervisione dei sottoprodotti animali, onde garantire una modalità di confronto diretto e sul campo tra operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale ed un operatore, con specifica formazione nel settore dei SOA che svolga il ruolo di supervisore".

Considerato che:

si rende necessario stabilire una programmazione periodica di tali attività di supervisione regionale, in funzione di una specifica valutazione dei rischi correlati alle diverse tipologie di stabilimenti riconosciuti e registrati ai sensi del Regolamento CE/1069/2009, nonché alle diverse categorie di sottoprodotti, trasportati, depositati, trasformati, eliminati o riutilizzati per gli usi consentiti;

per poter esercitare con efficienza ed efficacia le funzioni di supervisione, di vigilanza e di controllo è necessario che il Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità possa avvalersi di personale veterinario afferente alle Aziende Sanitarie Locali, con particolari conoscenze ed esperienze nel campo della gestione dei sottoprodotti di origine animale, delineando gli ambiti di intervento e di autonomia gestionale, nonché le modalità di trasmissione delle informazioni derivanti dalle attività di supervisione svolto dal personale stesso.

Dato atto che con nota del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare prot. 6208/A1400B del 14/03/2024 è stato istituito un gruppo di lavoro regionale permanente sulle tematiche inerenti il Regolamento CE/1069/2009 e, più in generale sulle problematiche applicative dei suoi Regolamenti attuativi e delle Linee guida nazionali, formato da veterinari di ASL diverse, particolarmente esperti sulla tematica relativa ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. Detto gruppo possiede, pertanto, i requisiti per poter esercitare con efficienza ed efficacia le funzioni di supervisione regionale di cui trattasi sul tema dei sottoprodotti di origine animale, tenuto conto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Settore regionale competente con la presente Determinazione.

Richiamata la DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023 con cui è stata recepita l'Intesa Stato Regione sul "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027" Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato "Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027" che contiene indicazioni per la predisposizione della programmazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel campo della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, compresa l'organizzazione delle Autorità competenti regionali e locali.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare il documento recante i “Principali criteri per lo svolgimento dell’attività di supervisione regionale sul controllo ufficiale effettuato dalle ASL sulla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013 n. 18-6184”, allegato sub A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

approvare il documento recante la “Lista di controllo e rapporto dell’attività di supervisione del controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al Reg. CE/1069/2009” da utilizzare durante gli interventi di supervisione, contenuta nell’allegato sub B) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire che, per l’espletamento delle attività svolte ai fini della presente Determinazione, con le modalità, con i criteri e negli ambiti indicati nell’allegato A), il Settore regionale competente si avvarrà del gruppo di lavoro regionale permanente sulle tematiche inerenti il Regolamento CE/1069/2009 di cui alla nota del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare prot. n. 6208 del 14/03/2024;

dare atto che la funzione di coordinamento di tutte le attività svolte ai fini della presente Determinazione dal personale del gruppo di lavoro regionale sui sottoprodotti di origine animale, resta in capo al Settore regionale competente Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e, pertanto, demandare a successivi atti l’individuazione di una figura di coordinamento tra il personale dipendente o in convenzione presso il Settore stesso;

demandare alle successive approvazioni della programmazione annuale del Piano Regionale Integrato sulla Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.), la programmazione della frequenza e dei destinatari delle attività di supervisione regionale sui controlli effettuati dai Servizi delle ASL, in merito alla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 sugli stabilimenti riconosciuti e/o registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- la L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- Reg. CE/1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- Reg. CE/142/2011 del 25 febbraio 2011;

- DGR n. 18-6184 del 29 luglio 2013;
- DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023.;

*determina*

1) di approvare il documento recante i principali criteri per lo svolgimento dell'attività di supervisione regionale sul controllo ufficiale effettuato dalle ASL sulla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013 n. 18-6184, allegato sub A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il documento recante la "Lista di controllo e rapporto dell'attività di supervisione del controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al Reg. CE/1069/2009" da utilizzare durante gli interventi di supervisione, contenuta nell'allegato sub B) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, per l'espletamento delle attività svolte ai fini della presente Determinazione, con le modalità, con i criteri e negli ambiti indicati nell'allegato sub A), il Settore regionale competente si avvarrà del personale afferente al gruppo di lavoro regionale permanente sulle tematiche inerenti il Regolamento CE/1069/2009 di cui alla nota del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare prot. n. 6208 del 14/03/2024;

4) di dare atto che la funzione di coordinamento di tutte le attività svolte ai fini della presente Determinazione dal personale del gruppo di lavoro regionale sui sottoprodotti di origine animale, resta in capo al Settore regionale competente Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e, pertanto, demandare a successivi atti l'individuazione di una figura di coordinamento tra il personale dipendente o in convenzione presso il Settore stesso;

5) di demandare alle successive approvazioni della programmazione annuale del Piano Regionale Integrato sulla Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.), la programmazione della frequenza e dei destinatari delle attività di supervisione regionale sui controlli effettuati dai Servizi delle ASL, in merito alla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009 sugli stabilimenti riconosciuti e/o registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria  
e sicurezza alimentare)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

## Allegato A

### **PRINCIPALI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE REGIONALE SUL CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATO DALLE ASL SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE/1069/2009 E DELLA D.G.R. 29 LUGLIO 2013 n. 18-6184**

#### **Criteri generali, non esaustivi, utili a determinare la modalità e la frequenza della supervisione regionale:**

La classificazione del rischio sanitario in capo alle diverse tipologie di impianti è principalmente in funzione della categoria dei materiali introdotti nello stabilimento (ai sensi del Reg. 1069 – cat. 1, cat. 2 o cat. 3) e della destinazione del prodotto in uscita dallo stabilimento.

Le vicende legate alla crisi BSE e l'analisi delle cause che ne hanno permesso la diffusione, hanno ampiamente dimostrato che il rischio maggiore è correlato alla destinazione del prodotto in uscita dagli stabilimenti di trasformazione e lavorazione dei sottoprodotti di categoria 3, qualora ne segua un riutilizzo ai fini dell'alimentazione animale o comunque una reintroduzione in un ciclo produttivo.

In particolare, per gli impianti di trasformazione di categoria 3 e, parzialmente, per gli stabilimenti di produzione petfood, i principali punti critici con rilevanza sanitaria sono:

- la materia prima grezza in entrata, per l'eventuale presenza di sottoprodotti appartenenti alle categorie 1 o 2 (vale anche per gli impianti di transito di cat. 3), nonché per la presenza di materiali estranei (es. plastiche, ecc.);
- il processo di trasformazione e la conformità al metodo autorizzato con il monitoraggio dei CCP (dimensione dei pezzi, tempo, temperatura ed eventuale pressione);
- la possibilità di ricontaminazione del prodotto finito, per problemi di stoccaggio e possibili "cross contamination";
- le destinazioni corrette dei prodotti finiti per gli utilizzi consentiti;
- la corretta e completa compilazione dei DDT utilizzati per il trasporto dei SOA.

Relativamente agli impianti che introducono materiali di categoria 1, il rischio maggiore è conseguente a possibili utilizzi fraudolenti del prodotto trasformato, le cui destinazioni devono essere l'incenerimento o il co-incenerimento (in Piemonte non si pone attualmente il problema degli impianti di categoria 2, per i quali la norma prevede la possibilità di riutilizzo del prodotto trasformato per uso fertilizzante, qualora sia stato trattato "a pressione").

Deve pertanto essere posta una particolare attenzione alle corrispondenze quantitative tra il materiale in entrata, i prodotti trasformati e l'entità delle consegne effettuate per la termodistruzione o la termovalorizzazione, tramite un accurato controllo della documentazione in uscita dallo stabilimento.

Livelli inferiori di attenzione possono essere dedicati agli impianti di transito, di magazzinaggio, per i quali, oltre a valutazioni in merito alle condizioni igieniche generali di stoccaggio ed alla separazione fisica tra le diverse categorie di materiali depositati, devono trovare esatta corrispondenza i quantitativi di sottoprodotti o di prodotti trasformati in entrata e in uscita.

Tuttavia, fatte salve le precedenti considerazioni, la conoscenza diretta delle rispettive situazioni gestionali, consentono di modulare l'attività di vigilanza anche in funzione di altri parametri di valutazione strettamente correlati alle singole realtà produttive.

**Principali aspetti da valutare nell'attività di supervisione sul personale ASL incaricato del controllo ufficiale presso stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009.**

Lo scopo dell'attività di supervisione è quello di ottimizzare le attività di controllo ufficiale nell'ambito del settore dei sottoprodotti di origine animale e di promuovere la crescita professionale degli operatori veterinari delle ASL che si occupano di tali attività

Ai fini di valutare l'efficacia dei controlli ufficiali svolti dal personale veterinario ASL presso stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009, si ritiene importante prendere in considerazione i seguenti aspetti:


- seguire il veterinario durante le normali attività di controllo ufficiale (ispezioni o audit e/o campionamenti),

- valutare tutte le fasi dell'azione ispettiva:

- la cronologia utilizzata per l'espletamento del controllo (es. da dove inizia e dove termina il controllo, le fasi intermedie);
- l'approccio con l'operatore del settore sottoprodotti;
- la conoscenza e padronanza della normativa sui SOA;
- la conoscenza e padronanza dell'attività svolta nello stabilimento oggetto di controllo e delle fasi di lavorazione o deposito;
- la verifica dei principali punti critici da controllare;
- la verifica delle eventuali non conformità pregresse;
- la verifica a campione della documentazione (registri e DDT);
- la verifica della materia prima in entrata;
- la verifica del prodotto finito in uscita;
- l'appropriatezza e le modalità delle eventuali attività di campionamento;
- la correttezza e la completezza della compilazione della "relazione del controllo ufficiale ex art. 13 Reg. UE/625/2017;
- ogni altro elemento utile a valutare la correttezza, la completezza e l'efficacia dell'attività di controllo ufficiale.

Al termine dell'attività di supervisione è opportuno un momento di confronto con il veterinario ASL che ha effettuato il controllo ufficiale, per dividerne i risultati, le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni.

Copia del rapporto di supervisione dovrà successivamente essere inviato al Responsabile della S.C. di appartenenza del veterinario ASL ed al Coordinatore del Gruppo di lavoro regionale sui sottoprodotti di origine animale nonché al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>REGIONE<br/>PIEMONTE</b> | <b>Allegato B</b>   | <b>Rapporto di supervisione n.</b><br>..... |
|  | <b>Lista di controllo e rapporto dell'attività di supervisione del controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al Reg. CE/1069/2009</b> | Supervisore<br>dr. ....                     |

DATA ..... PERSONALE OGGETTO DELLA SUPERVISIONE DR. .... A.S.L. ....

**Valutazione sul campo del personale addetto al controllo ufficiale sui sottoprodotti di O.A.  
Verifica del livello di applicazione in campo delle procedure di controllo ufficiale (supervisione)**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Tipologia dell'attività Reg. 1069/09 svolta dall'impresa oggetto del controllo ufficiale |  | A.N.:<br><input type="checkbox"/> Riconosciuta <input type="checkbox"/> Registrata<br>Categoria: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |  |
| Tipo di controllo ufficiale  | <input type="checkbox"/> Ispezione <input type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Campionamento | Livello di rischio dello stabilimento: <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto  |  |

| FASI DELLA SUPERVISIONE   | OSSERVAZIONI SUL CAMPO | Risultanze/NC/Azioni per il miglioramento |
|---|------------------------|---|
| Approccio con l'operatore del settore sottoprodotti   |                        |   |
| Cronologia utilizzata per l'espletamento del controllo (es. da dove inizia e dove termina il controllo, le fasi intermedie) |                        |   |
| Conoscenza e padronanza della normativa sui SOA   |                        |   |
| Conoscenza e padronanza dell'attività svolta nello stabilimento oggetto di controllo e delle fasi di lavorazione o deposito |                        |   |
| Verifica dei principali punti critici da controllare  |                        |   |

| FASI DELLA SUPERVISIONE  | OSSERVAZIONI SUL CAMPO | Risultanze/NC/Azioni per il miglioramento |
|--|------------------------|---|
| Verifica delle eventuali non conformità pregresse  |                        |   |
| Verifica a campione della documentazione (registri e DDT)  |                        |   |
| Verifica della materia prima in entrata  |                        |   |
| Verifica del prodotto finito in uscita   |                        |   |
| Appropriatezza e le modalità delle eventuali attività di campionamento   |                        |   |
| Relazioni ufficiali ex art. 13<br>(Abilità nella compilazione e/o nella collaborazione alla stesura chiara e leggibile del rapporto/relazione, nella rilevazione e classificazione delle inadeguatezze/NC e nelle decisioni sulle misure impositive) |                        |   |
| Altri elementi utili a valutare la correttezza, la completezza e l'efficacia dell'attività di controllo ufficiale  |                        |   |

ALTRE NOTE/OSSERVAZIONI

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL PERSONALE VALUTATO

Firma del supervisore .....

Firma del personale ASL oggetto della supervisione .....